



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 288

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Modifica dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei finanziamenti per il tramite di Cassa del Trentino S.pa. di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 708 del 6 maggio 2016 e delle linee guida per la gestione finanziaria da parte di Cassa del Trentino di cui alla deliberazione n. 707 del 6 maggio 2016.

Il giorno **23 Febbraio 2017** ad ore **15:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**ASSESSORE**

**CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE  
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI  
SARA FERRARI**

Assiste:

**IL DIRIGENTE**

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

A seguito di approfondite valutazioni di ordine tecnico, con deliberazione della Giunta provinciale n. 2450 del 29 dicembre 2016 è stata modificata la disciplina volta a regolare il ricorso all'indebitamento da parte degli enti strumentali della Provincia, in attuazione del comma 8 dell'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

In particolare, la nuova disciplina ha introdotto delle specificità in merito alle modalità di costituzione della provvista finanziaria da parte dei predetti enti che richiedono un adeguamento delle "Linee guida per la gestione finanziaria da parte di Cassa del Trentino concernenti in particolare la gestione dei rischi associati alle operazioni di provvista sui mercati finanziari" di cui alla deliberazione n. 707 del 6 maggio 2016, al fine di recepire compiutamente i contenuti della deliberazione n. 2450 del 29 dicembre 2016.

Conseguentemente la medesima deliberazione n. 2450 ha adeguato la procedura per l'autorizzazione, da parte della Giunta provinciale, alla contrazione di operazioni di indebitamento. Con specifico riferimento a Cassa del Trentino, la nuova disciplina prevede quanto segue:

- in sede di rilascio dell'autorizzazione alla contrazione dell'operazione di indebitamento, la Provincia vincola l'impiego delle relative risorse al finanziamento di investimenti la cui vita utile è superiore alla durata del piano di ammortamento dell'operazione medesima;
- Cassa del Trentino, prima di erogare quote di risorse acquisite mediante operazioni di indebitamento, provvede ad acquisire dagli enti beneficiari una dichiarazione che attesti che la vita utile dell'investimento è superiore alla durata del piano di ammortamento del debito;
- Cassa del Trentino deve rendicontare le operazioni di indebitamento contratte successivamente al 1 gennaio 2016 al fine di dimostrare, anche con la collaborazione degli enti beneficiari interessati, che i finanziamenti erogati con risorse reperite mediante provvista finanziaria sono stati impiegati per la realizzazione di opere e interventi con una vita utile superiore alla durata del piano di ammortamento del debito.

Con il presente provvedimento, si propone, di adeguare anche la procedura per l'erogazione dei finanziamenti provinciali per il tramite di Cassa del Trentino di cui alla deliberazione n. 708 del 6 maggio 2016 per tenere conto degli aspetti di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 8bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 e ss.mm.;
- visto l'articolo 31 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Legge provinciale di contabilità);
- visti tutti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di disporre che la disciplina di cui all'Allegato A) alla deliberazione n. 708 del 6 maggio 2016 concernente i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti provinciali per il tramite di Cassa del Trentino S.p.a., viene sostituita dalla disciplina di cui all'allegato A) al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre che il documento "Linee guida per la gestione finanziaria da parte di Cassa del Trentino concernenti in particolare la gestione dei rischi associati alle operazioni di provvista sui mercati finanziari" di cui all'allegato B) alla deliberazione n. 707 del 6 maggio 2016 viene sostituito dal documento di cui all'allegato B) al presente provvedimento, del quale ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Adunanza chiusa ad ore 15:55

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato A

002 Allegato B

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

**Allegato parte integrante**  
Allegato A

CRITERI E MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PROVINCIALI PER IL  
TRAMITE DI CASSA DEL TRENINO S.P.A.

## **A) ASPETTI GENERALI**

L'articolo 8 bis della L.p. 9 aprile 1973, n. 13 disciplina il modello di erogazione dei finanziamenti previsti dalla normativa provinciale per il tramite di Cassa del Trentino.

In base a tale modello, i finanziamenti provinciali a sostegno degli investimenti promossi dagli enti di cui al comma 1 del precitato articolo 8 bis, nonché gli altri trasferimenti provinciali a favore degli enti locali, vengano assegnati a Cassa del Trentino, la quale provvederà ad erogarli agli enti e soggetti interessati, attualizzando quelli in annualità. Questo implica la necessità di una particolare impostazione dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti: questi ultimi sono concessi in favore degli enti e soggetti beneficiari, ma i corrispondenti contributi provinciali sono assegnati a Cassa.

Il modello di erogazione dei finanziamenti provinciali per il tramite di Cassa del Trentino S.p.a. rende necessaria oltre alla contabilizzazione di tutte le operazioni nel sistema di contabilità provinciale SAP anche l'implementazione dell'apposito applicativo CDT.

Cassa, quale principale soggetto utilizzatore dell'applicativo CDT è responsabile di monitorare costantemente la corretta funzionalità della procedura e di segnalare eventuali criticità ai competenti Servizi provinciali (Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale e Servizio Bilancio e Ragioneria), al fine di individuare con la Società Informatica Trentina S.p.A. le soluzioni da adottare.

Le competenti strutture del Dipartimento Affari finanziari provvedono ad impartire alle strutture provinciali le necessarie indicazioni operative per la contabilizzazione di tutte le operazioni nel sistema di contabilità provinciale SAP e nell'applicativo CDT.

### **Disposizioni relative ai tassi di interesse da utilizzare da parte delle strutture provinciali in sede di adozione dei provvedimenti di programmazione degli interventi e in sede di concessione dei finanziamenti nonché da parte di Cassa per l'attualizzazione dei contributi in annualità**

La disciplina dei tassi di interesse da utilizzare, da parte delle strutture provinciali per il calcolo delle rate dei contributi in annualità, in sede di adozione dei provvedimenti di programmazione degli interventi e in sede di concessione dei finanziamenti, nonché da parte di Cassa per l'attualizzazione dei contributi in annualità in favore degli enti e soggetti beneficiari, deve tenere conto che, i medesimi enti e soggetti, nel momento in cui accertano sul proprio bilancio l'entrata corrispondente al valore attuale del contributo in annualità, hanno titolo a procedere all'assunzione della relativa spesa. Conseguentemente è necessario definire una disciplina che garantisca ai medesimi enti e soggetti la certezza dell'entrata accertata, svincolandola dall'andamento dei tassi di interesse.

In merito va tenuto conto che gli enti e i soggetti beneficiari di finanziamenti provinciali hanno titolo ad accertare l'entrata corrispondente a seguito dell'adozione da parte della Provincia del provvedimento di concessione del finanziamento.

Per quanto attiene l'aspetto in esame, la Giunta provinciale, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, tenuto conto delle dinamiche dei mercati finanziari e delle scelte adottate in sede di bilancio su proposta di Cassa, provvede a determinare, in relazione alla diversa durata dei limiti di impegno, i tassi da applicare nel medesimo esercizio finanziario, definiti "tassi di riferimento". In corso d'anno, in relazione all'andamento dei mercati finanziari, la Giunta provinciale può modificare i tassi di riferimento su eventuale proposta di Cassa, secondo quanto disposto dalla convenzione che regola i rapporti tra la Provincia e la Cassa medesima.

---

Tenuto conto di quanto sopra ai fini della adozione degli strumenti di programmazione degli interventi e di concessioni dei contributi in favore degli enti e soggetti beneficiari si dispone quanto segue:

- a) interventi ammessi a finanziamento nell'ambito di strumenti di programmazione (piani, progetti, patti territoriali, ecc.):
  - in sede di adozione dello strumento di programmazione la struttura provinciale competente, per il calcolo delle rate dei contributi in annualità, deve utilizzare il corrispondente tasso di riferimento in vigore nel momento stesso di adozione del provvedimento;
  - in sede di concessione del finanziamento la struttura provinciale competente applica:
    - il medesimo tasso di interesse utilizzato in sede di adozione dello strumento di programmazione qualora il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione sia rimasto invariato o risulti superiore;
    - il tasso di riferimento in vigore al momento della concessione qualora lo stesso sia inferiore rispetto a quello utilizzato in sede di adozione dello strumento di programmazione;
- b) altri finanziamenti non oggetto di programmazione:
  - in sede di concessione del finanziamento la struttura provinciale competente applica il corrispondente tasso di riferimento in vigore al momento stesso della concessione.

Poiché la ratio della disciplina in oggetto è quella di garantire all'ente il valore attuale del contributo accertato in bilancio, è necessario che nei provvedimenti di concessione del contributo medesimo sia puntualmente definito il valore del finanziamento concesso (espresso in termini di valore attuale), il tasso di interesse utilizzato per il calcolo della rata e il valore della rata stessa.

Cassa, ai fini dell'erogazione dei contributi in favore degli enti o soggetti beneficiari, attualizza le rate utilizzando il tasso di interesse applicato in sede di concessione.

## **B) FUNZIONAMENTO DEL MODELLO DI EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER IL TRAMITE DI CASSA DEL TRENTO S.P.A.**

Di seguito vengono definiti gli adempimenti specifici che devono essere ottemperati, anche in deroga alla disciplina di settore, ai fini dell'attivazione del modello di erogazione dei finanziamenti per il tramite di Cassa.

### **1) Assegnazione dei contributi a Cassa.**

#### *1.1 Assegnazione dei contributi in annualità a Cassa.*

- a) L'assegnazione a Cassa dei contributi in annualità è disposta, sulla base delle richieste della Cassa medesima e su indicazione del Dirigente generale del Dipartimento Affari Finanziari, con provvedimento del Dirigente della struttura del medesimo Dipartimento competente in materia di rapporti finanziari con Cassa o della struttura competente per materia, facendo riferimento agli impegni di spesa assunti da quest'ultima in sede di concessione dei contributi sui capitoli di bilancio riferiti alle singole leggi di settore.

Tenuto conto che Cassa attualizza i contributi in annualità assegnati dalla Provincia anche con il ricorso ad operazioni di indebitamento, le assegnazioni di contributi in annualità devono essere irrevocabili, anche in presenza di revoche o riduzioni dei finanziamenti concessi ai soggetti beneficiari. L'irrevocabilità deve essere espressamente specificata in ogni provvedimento di assegnazione. Da ciò consegue che il recupero delle somme eventualmente assegnate in eccesso a Cassa sarà operato a carico di assegnazioni in conto capitale già disposte a favore di Cassa,

---

ovvero a valere su nuove assegnazioni in conto capitale che saranno disposte a favore di Cassa, secondo quanto previsto al successivo punto 8).

- b) Ai sensi di quanto disposto dal comma 3, lettera b) dell'articolo 8 bis della L.p. 13/1973 l'assegnazione, l'impegno e l'erogazione dei contributi in annualità in favore di Cassa può avvenire, su richiesta di CDTN, anche anticipatamente rispetto all'adozione dei provvedimenti di programmazione degli interventi, ove previsti, nonché rispetto alla concessione dei finanziamenti agli enti e soggetti beneficiari.

A tale fine la Giunta provinciale, anche con più provvedimenti adottati nel corso dell'esercizio, sulla base delle richieste di Cassa, può assegnare le risorse alla Cassa medesima in via anticipata. In merito il Dirigente generale del Dipartimento Affari finanziari impartisce le necessarie indicazioni operative alle strutture competenti ai fini della predisposizione dei relativi provvedimenti.

Si precisa che i contributi in annualità assegnati in via anticipata devono essere utilizzati con destinazione al soggetto beneficiario, attraverso l'adozione di provvedimenti di programmazione o con provvedimenti di concessione dei contributi stessi, improrogabilmente entro il termine dell'esercizio di stanziamento in bilancio.

### *1.2 Assegnazione dei contributi in conto capitale a Cassa.*

L'assegnazione a Cassa dei contributi in conto capitale è disposta in sede di concessione del finanziamento.

### *1.3 Assegnazione a Cassa dei finanziamenti agli enti locali diversi da quelli a specifico sostegno degli investimenti.*

L'assegnazione a Cassa dei finanziamenti in esame è disposta in sede di concessione dei finanziamenti stessi.

Pertanto, qualora sia previsto che Cassa eroghi agli enti locali i finanziamenti in esame sulla base di provvedimenti riepilogativi dei finanziamenti spettanti ai singoli enti adottati dalle competenti strutture, l'assegnazione a Cassa può essere disposta in sede di approvazione dei predetti provvedimenti tenuto conto delle concessioni già intervenute.

## **2) Adempimenti in sede di adozione degli strumenti di programmazione degli interventi (piani, progetti, patti territoriali, ecc.).**

In sede di adozione degli strumenti di programmazione le strutture provinciali competenti, relativamente ai contributi in conto capitale ed ai contributi in conto annualità non già assegnati a Cassa, devono procedere alla rilevazione della prenotazione di fondi dei contributi e all'eventuale implementazione dell'applicativo CDT.

Nel caso in cui sia già intervenuta l'assegnazione a Cassa dei contributi in annualità e se il piano, progetto, patto, ecc. programma interventi per un importo inferiore ai contributi già precedentemente assegnati a Cassa, la differenza dovrà essere evidenziata nel provvedimento e dovrà altresì risultare dall'applicativo CDT. Tale differenza sarà recuperata a carico di assegnazioni in conto capitale già disposte a favore di Cassa, ovvero a valere su nuove assegnazioni in conto capitale che saranno disposte secondo quanto previsto al successivo punto 8).

---



Resta inteso che, qualora l'applicativo CDT rilevi l'adozione degli strumenti di programmazione e le relative prenotazioni fondi, in sede di assunzione o modifica degli impegni di spesa la prenotazione fondi può essere adeguata all'impegno effettivamente assunto, al fine di allineare i dati inseriti nel sistema di contabilità provinciale con l'applicativo CDT.

### **3) Adempimenti in sede di concessione dei finanziamenti.**

Con il provvedimento in esame si procede alla concessione del finanziamento in favore dell'ente o soggetto beneficiario dello stesso.

#### *3.1 Concessione di finanziamenti nella forma di contributi in conto capitale*

Per i contributi in conto capitale, in sede di concessione deve essere disposto l'impegno delle risorse a carico del bilancio provinciale, nonché l'assegnazione dei contributi a Cassa. In sede di rideterminazione della concessione la differenza deve essere registrata nell'applicativo CDT.

#### *3.2 Concessione di finanziamenti nella forma di contributi in annualità*

Nel caso di contributi in annualità, qualora non sia intervenuta l'assegnazione anticipata, con il provvedimento di concessione si dispone l'impegno delle risorse a carico del bilancio provinciale nonché all'implementazione dell'applicativo CDT, mentre l'assegnazione dei contributi a Cassa è disposta sulla base delle richieste della Cassa medesima secondo le modalità indicate alla lettera a) del precedente punto 1.1).

In sede di rideterminazione della concessione, la differenza deve essere registrata nell'applicativo CDT.

Nel caso di contributi in annualità già assegnati a Cassa in sede di concessione o di rideterminazione della stessa, la struttura competente annota nell'applicativo CDT le singole concessioni o le relative modifiche, anche al fine di evidenziare le eventuali differenze tra le somme assegnate a Cassa e i contributi effettivamente concessi.

#### *3.3 Disposizioni comuni ai punti 3.1 e 3.2*

Le differenze rilevate in sede di rideterminazione della concessione per i contributi in conto capitale e in sede di concessione o rideterminazione della concessione per i contributi in annualità per i quali è già stata disposta l'assegnazione, saranno recuperate a carico di assegnazioni in conto capitale già disposte a favore di Cassa, ovvero a valere su nuove assegnazioni in conto capitale che saranno disposte a favore di Cassa secondo quanto previsto al successivo punto 8).

Resta fermo che nei seguenti casi:

- qualora non sia ancora intervenuta l'assegnazione a Cassa dei contributi in annualità ;
  - oppure nel caso di contributi in conto capitale già assegnati a Cassa e impegnati sull'esercizio di competenza e non ancora liquidati o sugli esercizi successivi, qualora non siano stati oggetto di riassetto/riprogrammazione ai sensi dell'd.lgs. n. 118 del 2011,
- si potrà procedere alla riduzione dell'impegno di spesa nel sistema di contabilità provinciale SAP pari alla differenza rilevata nell'applicativo CDT.

Qualora i finanziamenti risultino già concessi all'ente o al soggetto beneficiario al momento in cui i capitoli di riferimento sono individuati fra quelli la cui erogazione avviene tramite Cassa, la

---

struttura competente dovrà adottare un provvedimento che conferma la concessione del finanziamento in favore dell'ente o soggetto beneficiario e prevede l'assegnazione a Cassa dei corrispondenti contributi che ne garantiscono la copertura sul bilancio della Provincia secondo le procedure di cui al punto 1).

#### *3.4 Adempimenti in sede di concessione dei finanziamenti agli enti locali diversi da quelli a specifico sostegno degli investimenti.*

Con il provvedimento in esame si deve procedere alla concessione del finanziamento in favore dell'ente beneficiario, disponendo l'impegno della spesa che ne garantisce la copertura sul bilancio della Provincia.

L'assegnazione a Cassa dei contributi in esame è disposta secondo le modalità previste al precedente punto 1.3.

### **4) Intervento finanziario di Cassa.**

#### *4.1) Attualizzazione dei contributi*

Come anticipato in precedenza, l'erogazione dei finanziamenti in favore degli enti o soggetti beneficiari, dopo la presentazione della documentazione necessaria, viene disposta da Cassa la quale in particolare procede ad attualizzare i contributi in annualità.

Cassa provvede ad inserire i dati relativi alle somme erogate nell'applicativo CDT.

#### *4.2) Erogazione dei finanziamenti da parte di Cassa*

Cassa provvede all'erogazione dei finanziamenti previa verifica dell'esecutività dei provvedimenti di concessione dei finanziamenti.

Peraltro, qualora sia previsto che Cassa eroghi agli enti locali i finanziamenti sulla base di provvedimenti riepilogativi dei finanziamenti spettanti ai singoli enti, Cassa provvede all'erogazione degli stessi ad avvenuta esecutività dei medesimi provvedimenti.

Per l'erogazione del finanziamento l'ente o il soggetto interessato deve rivolgersi direttamente a Cassa.

- a) *Finanziamenti concessi in favore delle agenzie e degli enti funzionali della Provincia, delle fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia, delle società partecipate dalla Provincia e loro società controllate e dell'Università.*

L'erogazione dei finanziamenti viene disposta da parte di Cassa sulla base della presentazione di fabbisogni trimestrali solo se la giacenza di cassa dell'ente o soggetto interessato, che deve essere riportata in calce alla richiesta secondo le indicazioni di seguito riportate, è inferiore al fabbisogno medesimo.

- b) *Finanziamenti concessi in favore di altri enti e soggetti diversi dagli enti locali.*

Cassa eroga una quota non superiore al 90% del finanziamento sulla base della presentazione, da parte dell'ente o soggetto beneficiario, di fabbisogni trimestrali riferiti alla quota di spesa ammessa a finanziamento coperta con il contributo della Provincia.

L'erogazione della restante quota del finanziamento deve essere subordinata alla rendicontazione dell'intervento, e quindi viene erogata secondo quanto disposto al successivo punto 6).

- c) *Finanziamenti concessi in favore degli enti locali.*

Cassa eroga i finanziamenti concessi in favore degli enti locali secondo le modalità stabilite nella specifica disciplina approvata con apposito provvedimento.

---

### **Disposizioni comuni relative ai soggetti di cui alle lettere a) e b).**

- Gli schemi dei fabbisogni da presentare a Cassa, sono articolati per singolo intervento e devono tenere conto dell'avanzo/disavanzo del trimestre precedente dell'intervento stesso.
- In relazione alle esigenze di programmazione degli approvvigionamenti da parte di Cassa, a regime ogni ente o soggetto interessato deve presentare il fabbisogno relativo al trimestre successivo rispettivamente entro il 10 giugno, entro il 10 settembre, entro il 10 dicembre ed entro il 10 marzo. Gli enti funzionali, le agenzie e le fondazioni costituite o partecipate dalla Provincia, le società partecipate dalla Provincia e le loro società controllate nonchè **l'Università**, devono indicare, in calce al fabbisogno, la giacenza di cassa riferita all'ultimo giorno del mese precedente (31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28/29 febbraio).
- Nel caso di richiesta di fabbisogno presentata da un ente del sistema territoriale provinciale integrato, la stessa deve essere corredata da una dichiarazione nella quale sia espresso se l'investimento per il quale viene richiesta l'erogazione abbia o meno una vita utile superiore a 10 anni.

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione n. 2450/2016, Cassa del Trentino richiede tale dichiarazione anche con riferimento ai pagamenti eseguiti nel corso del 2016 e fino alla data di adozione del provvedimento che introduce l'obbligo della dichiarazione in esame.

Nel caso di specifici investimenti finanziati dalla Provincia con limiti di impegno di durata superiore a 10 anni, attualizzati da Cassa del Trentino con operazioni di provvista finanziaria contratte successivamente al 1 gennaio 2016, la richiesta di fabbisogno deve essere corredata da una dichiarazione attestante che la vita utile dell'investimento per il quale viene richiesta l'erogazione è almeno pari alla durata dei limiti di impegno.

Cassa deve inserire nell'applicativo CDT oltre al dato riferito al fabbisogno trimestrale anche ogni singolo importo erogato disaggregato per ciascun intervento cui il pagamento si riferisce.

Le preindicate modalità di erogazione dei finanziamenti valgono salvo diverse disposizioni che si potrebbero rendere necessarie in relazione alle esigenze connesse alla gestione di cassa degli enti del sistema territoriale provinciale integrato.

### **5) Eventuale documentazione da allegare ai fabbisogni di cassa.**

Qualora la struttura competente ritenga di subordinare l'avvio delle erogazioni del finanziamento alla presentazione di documentazione specifica, che deve essere prevista nel provvedimento di concessione del finanziamento, l'ente o il soggetto interessato deve allegare tale documentazione al primo fabbisogno di cassa relativo all'intervento cui la documentazione si riferisce. In tali casi la struttura provinciale competente segnala tale aspetto a Cassa del Trentino tramite la specifica funzionalità prevista nell'applicativo CDT. Cassa sarà tenuta a verificare la presentazione di tale documentazione ai fini dell'avvio delle erogazioni.

### **6) Rendicontazione dei finanziamenti a specifico sostegno degli investimenti.**

La documentazione afferente la rendicontazione degli interventi deve essere presentata alla struttura provinciale competente al finanziamento entro i termini previsti, eventualmente prorogati nel rispetto della disciplina vigente.

---

- Qualora, a seguito degli esiti della verifica sulla rendicontazione, non si renda necessario procedere ad una rideterminazione del finanziamento, la struttura competente registra nell'applicativo CDT l'avvenuta corretta rendicontazione, confermando il finanziamento concesso.
- Qualora, a seguito degli esiti della verifica sulla rendicontazione, si renda necessario procedere ad una riduzione del finanziamento, la struttura competente provvede ad adottare il relativo provvedimento. Se il finanziamento è coperto sul bilancio con contributi in annualità deve essere rideterminata anche la rata utilizzando il tasso di concessione del finanziamento. Corrispondentemente la struttura competente registra nell'applicativo CDT i dati del finanziamento rideterminato.

Con riferimento alla differenza tra l'importo del finanziamento concesso e quello rideterminato a seguito di rendicontazione, si procede come di seguito indicato.

La differenza, sia che riguardi contributi in conto capitale che contributi in annualità, sarà recuperata a carico di assegnazioni in conto capitale già disposte a favore di Cassa, ovvero a valere su nuove assegnazioni in conto capitale che saranno disposte a favore di Cassa secondo quanto previsto al successivo punto 8).

Peraltro nei seguenti casi:

- o qualora non sia ancora intervenuta l'assegnazione a Cassa;
- o oppure nel caso di contributi in conto capitale già assegnati a Cassa e impegnati sull'esercizio di competenza e non ancora liquidati o sugli esercizi successivi, qualora non siano stati oggetto di riaccertamento/riprogrammazione ai sensi dell'd.lgs. n. 118 del 2011

si potrà procedere alla riduzione dell'impegno di spesa nel sistema di contabilità provinciale SAP nonché alla riduzione degli importi inseriti nell'applicativo CDT.

A seguito della rideterminazione del contributo, disposta in sede di rendicontazione o di ridefinizione della concessione di cui al punto 3):

- se la somma spettante all'ente o soggetto beneficiario risulta superiore all'importo già erogato da Cassa, la stessa provvederà ad erogare la quota rimanente;
- se la somma spettante all'ente o soggetto beneficiario è inferiore all'importo già erogato da Cassa, il provvedimento di rideterminazione del finanziamento deve prevedere l'obbligo per l'ente o il soggetto beneficiario di restituire a Cassa la somma erogata in eccesso. Cassa è responsabile di curare il recupero di tali somme; a tale fine può peraltro avvalersi di Trentino Riscossioni S.p.A. Previo accordo tra la Provincia e Cassa, le somme erogate in eccesso possono essere restituite a Cassa dalla Provincia a valere su altre erogazioni spettanti al medesimo ente o soggetto.

## **7) Erogazione dei contributi a Cassa.**

I rapporti finanziari tra la Provincia e Cassa sono curati dalla competente struttura del Dipartimento Affari finanziari.

L'erogazione, da parte della Provincia dei contributi assegnati a Cassa viene disposta sulla base delle modalità stabilite nella convenzione che disciplina i rapporti tra la Provincia e la Cassa medesima, fatti salvi specifici interventi per il quali potranno essere previste modalità di erogazione diverse.

Tenuto conto dei contenuti della Convenzione e della necessità di garantire una gestione unitaria e ottimale della liquidità, le erogazioni dei finanziamenti a Cassa sono disposte dalla competente struttura del Dipartimento Affari finanziari a valere sugli impegni di spesa assunti sui capitoli di competenza delle strutture provinciali che gestiscono contributi erogati per il tramite di Cassa.

Nello specifico gli stanziamenti di cassa attribuiti alle strutture provinciali che concedono contributi la cui erogazione avviene per il tramite di Cassa tiene conto delle erogazioni che in corso d'anno dovranno essere effettuate a favore della Società, sulla base delle indicazioni della competente struttura del Dipartimento Affari finanziari. Tali somme sono accantonate a favore della predetta competente struttura in quanto specificatamente vincolate ai pagamenti destinati a Cassa; pertanto le strutture provinciali non possono modificare i predetti accantonamenti.

## **8) Regolazione periodica dei rapporti finanziari tra Cassa e Provincia.**

I recuperi delle somme assegnate in eccesso a Cassa potranno essere effettuati cumulativamente anche a carico di un numero limitato di capitoli, con conseguente contabilizzazione delle operazioni sul bilancio.

Al fine di semplificare le procedure le somme da recuperare relative a contributi in annualità sono attualizzate secondo quanto disposto nella convenzione che disciplina i rapporti tra la Provincia e la Cassa e recuperate a valere su assegnazioni a Cassa di parte capitale.

I recuperi sono coordinati dalla competente struttura del Dipartimento Affari finanziari che, in particolare, previa comunicazione a Cassa con indicazione delle somme da recuperare, provvede ad adottare i provvedimenti conseguenti per l'esecuzione dei necessari adempimenti.

Di seguito sono definite le modalità tecniche per l'effettuazione dei recuperi.

### *a) Modalità tecniche per l'effettuazione dei recuperi di somme di parte capitale e in annualità assegnate in eccesso a Cassa*

La competente struttura del Dipartimento Affari finanziari con propri provvedimenti riepilogherà periodicamente, le somme da recuperare da Cassa distintamente per i contributi in conto capitale e per quelli in annualità, disponendo il corrispondente accertamento di entrata sul capitolo del bilancio riferito a entrate da restituzione di somme relative a contributi, assegnazioni e finanziamenti provinciali.

Tali recuperi verranno operati a valere su assegnazioni in conto capitale già disposte a favore di Cassa, ovvero a valere su nuove assegnazioni in conto capitale che saranno disposte in favore di Cassa. Nello specifico la competente struttura del Dipartimento affari finanziari provvederà, a valere sulle predette assegnazioni, all'emissione delle liquidazioni e dei mandati di pagamento per gli importi da recuperare a favore del capitolo in entrata sul quale è stato disposto il relativo accertamento.

In luogo del recupero può essere disposto il versamento diretto della somma da recuperare da parte di Cassa del Trentino a favore della Provincia.

### *b) Modalità tecniche per l'effettuazione dei recuperi di somme di parte corrente assegnate in eccesso a Cassa*

Si applica quanto disposto al precedente punto a) fermo restando che il recupero va effettuato a valere su capitoli sui quali avevano trovato imputazione le somme assegnate in eccesso.

---

## **Linee guida per la gestione finanziaria da parte di Cassa del Trentino concernenti in particolare la gestione dei rischi associati alle operazioni di provvista sui mercati finanziari**

Cassa del Trentino S.p.a. (CDTN) è la società di sistema della Provincia autonoma di Trento deputata al coordinamento ed alla provvista delle risorse finanziarie destinate agli investimenti pubblici.

Il reperimento di tali risorse, che avviene attraverso l'attualizzazione sui mercati finanziari dei contributi provinciali in annualità, e tutte le attività ad esso collegate, implicano lo svolgimento, in capo a CDTN, dell'attività di raccolta, di gestione della liquidità e di gestione del rischio.

Pertanto, le direttive di seguito emanate definiscono la tipologia di rischi associati alle operazioni di provvista sui mercati finanziari e di gestione della liquidità che possono essere assunti da CDTN unitamente ai relativi principi ispiratori.

Fermo restando l'assoggettamento di CDTN alle disposizioni contenute nella disciplina attuativa del comma 8 dell'art. 31 della L.P. n. 7/79, la Società deve fare riferimento ai principi generali cardine che ispirano la gestione delle pubbliche amministrazioni, e cioè prudenza, trasparenza, pubblicità, efficienza, efficacia, economicità.

CDTN nello svolgimento delle proprie attività deve perseguire il mantenimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, secondo i criteri di sana e prudente gestione, con particolare riguardo agli obiettivi di:

- diversificazione delle proprie controparti;
- diversificazione della tipologia di strumenti finanziari;
- minimizzazione dei costi di raccolta;
- contenimento dei costi di transazione, gestione e funzionamento della gestione;
- massimizzazione dei rendimenti netti ed efficiente gestione del portafoglio/delle risorse finanziarie;
- ottimizzazione delle risorse disponibili all'interno del sistema pubblico provinciale integrato;
- copertura dei rischi.

### **Attività Finanziaria**

Al fine di reperire le risorse necessarie allo svolgimento della propria mission, CDTN, nel rispetto della normativa vigente in materia e tenuto conto anche dei casi in cui le operazioni costituiscono debito per la Provincia, è autorizzata a ricorrere ad operazioni di indebitamento ai sensi del comma 4 dell'art. 8 bis della L.P. n. 13/73, nonché ad operazioni finalizzate alla copertura di temporanei fabbisogni di cassa.

Il ricorso a operazioni di costituzione di provvista finanziaria a tasso variabile, o comunque di durata diversa rispetto a quella dei limiti di impegno autorizzati sul bilancio provinciale, relativamente ai quali è prevista l'attualizzazione tramite CDTN, è consentita previa valutazione dei sotto elencati profili di rischio.

---

Gli strumenti di debito non devono presentare derivati impliciti né forme di indicizzazione degli interessi a parametri che non siano quelli del mercato monetario e la valuta di riferimento deve essere l'Euro.

Le giacenze di liquidità temporaneamente inutilizzate sono gestite da CDTN secondo criteri di sana e prudente gestione, anche relativamente alle somme finalizzate al rimborso delle passività finanziarie, in un'ottica di ottimizzazione della gestione della liquidità.

L'impiego della liquidità, qualora finalizzato al rimborso di passività finanziarie, deve essere effettuato avendo riguardo al profilo delle scadenze delle passività della Società al cui rimborso le somme accantonate sono destinate.

### **Rischio di mercato**

Il rischio di mercato si configura come la possibilità di subire delle perdite a causa dell'avverso andamento dei prezzi di mercato (tassi di interesse, volatilità dei tassi, quotazione dei titoli, ecc.). Considerata l'operatività di CDTN la stessa è esposta principalmente alla possibilità che una variazione dei tassi di interesse possa influire negativamente sul margine di interesse e sul patrimonio della Società, anche per effetto degli sfasamenti temporali nella scadenze delle attività e delle passività e dell'imperfetta correlazione nell'aggiustamento dei tassi attivi e di quelli passivi.

### **Azioni per il contenimento del rischio di tasso**

- CDTN si dota di sistemi informativi per la misurazione del rischio di tasso d'interesse al fine di rilevare tutte le fonti significative di rischio e di valutare l'effetto di variazioni dei tassi di interesse in modo coerente con il proprio profilo operativo.
- Di norma, le operazioni di indebitamento sono bilanciate con le risorse destinate dalla società all'ammortamento dell'operazione sia sulle scadenze, sia sulla tipologia di tassi d'interesse.
- CDTN deve peraltro assicurare una gestione dinamica del proprio passivo. Pertanto, qualora l'adozione di una politica gestionale passiva (perseguito il principio di corrispondenza tra tasso di indebitamento e tasso di mercato su operazioni di durata corrispondenti ai limiti di impegno provinciali) determinasse un differenziale negativo (mancata corrispondenza [mismatching] tra tassi e durate dei prestiti con i relativi tassi di attualizzazione e durate dei contributi provinciali), la Società potrà adottare una gestione dinamica delle proprie politiche di provvista sui mercati finanziari individuando le più appropriate modalità di assunzione e di copertura dei livelli di rischio nell'ambito di principi di sana e prudente gestione, volta a salvaguardare gli equilibri economico-finanziari ed a evitare aggravii sulle finanze provinciali. La scelta di intraprendere operazioni non perfettamente bilanciate sulle annualità deve essere motivata in funzione di un diverso apprezzamento del mercato finanziario ovvero di particolari congiunture o opportunità offerte dallo stesso in relazione a determinate operazioni di indebitamento.

### **Rischio di credito e rischio di controparte**

Il rischio di credito e di controparte si configura come la possibilità che, in una transazione di natura finanziaria, la parte che per prima assume ai propri obblighi contrattuali si trovi esposta al rischio che la sua controparte non faccia tempestivamente fronte ai propri obblighi, quando questi diventano esigibili, per effetto di una inadempienza o insolvenza.

---

### **Azioni per il contenimento del rischio**

CDTN deve operare ispirandosi al principio di diversificazione delle proprie controparti, al fine di evitare forme di concentrazione, ed avendo altresì particolare riguardo al livello di rating delle stesse.

La gestione della liquidità è effettuata da CDTN ispirandosi al rispetto:

- a) di un limite di concentrazione presso un unico soggetto;
- b) di un limite di strumenti sottoscrivibili facenti capo ad un unico soggetto;
- c) di un vincolo rappresentato dal livello di rating non inferiore all'*investment grade* nel caso di strumenti non immediatamente liquidabili senza oneri.

Inoltre, CDTN tiene conto dei seguenti principi:

- I. impiego della liquidità presso soggetti *investment grade* per un ammontare non inferiore al 50% del totale della liquidità libera e vincolata;
- II. nel caso di impiego presso soggetti *non investment grade* l'ammontare complessivo impiegato presso tali soggetti non può superare il 50% dell'ammontare complessivo, prevedendo che non possano effettuarsi impieghi presso intermediari con rating inferiore a B3/B-;
- III. previsione della possibilità di impiego di quote residuali anche presso soggetti non dotati di rating, comunque sottoposti a vigilanza bancaria o assicurativa, purché trattasi di strumenti immediatamente liquidabili senza costi e/o di soggetti operanti sul territorio provinciale/collegati alla finanza provinciale.

Qualora, per qualsiasi motivo, CDTN dovesse superare i limiti sopra descritti dovrà porre in essere adeguate misure al fine di rientrare – nel più breve lasso temporale possibile e comunque in un periodo di tempo non superiore ai 3 mesi – nei limiti sopra citati.

Del rispetto dei suddetti limiti CDTN dovrà darne conto nella documentazione di reporting che periodicamente predispone in funzione delle direttive impartite dalla Provincia alle società di sistema.

CDTN si dota pertanto di sistemi di controllo interni volti al monitoraggio e controllo del rischio.

### **Rischio di liquidità**

Il rischio di liquidità si sostanzia nella possibilità di un inadempimento rispetto agli impegni di pagamento, che può essere causato da incapacità di reperire fondi (rischio di liquidità) ovvero dalla presenza di limiti allo smobilizzo delle attività (rischio di non riuscire a vendere gli investimenti detenuti in portafoglio).

### **Azioni per il contenimento del rischio liquidità**

- Per monitorare e gestire tale rischio CDTN redige periodicamente appositi report nei quali viene rappresentata la struttura delle scadenze e quindi l'equilibrio dei flussi di cassa attesi, attraverso la contrapposizione di attività e passività.
  - CDTN, in ottica prudenziale, mantiene di norma nel proprio conto di tesoreria un ammontare minimo di risorse liquide quale fondo di riserva, valutando altresì la possibilità di dotarsi di strumenti che le consentano a breve di garantire un'idonea elasticità di cassa.
-



## **Rischio operativo**

Il rischio operativo rappresenta la possibilità di perdite dirette o indirette derivanti da disfunzioni a livello di procedure, personale e sistemi interni, oppure da eventi esogeni, ivi compreso il rischio legale.

### **Azioni per il contenimento del rischio operativo**

CDTN adotta, oltre ai processi e ai sistemi di controllo prescritti dalla normativa vigente, tutte le procedure e gli strumenti che gli organi della Società ritengano opportuni per garantire una minimizzazione del rischio operativo, fornendo adeguata informativa agli uffici provinciali competenti nel caso fosse necessario procedere in deroga alle direttive provinciali in materia.

---